



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

(Art. 50, comma 5, D. Lgs. 267/2000)

N. 51 del 17/03/2020

Oggetto: Ulteriori misure straordinarie ed urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sul territorio comunale del Comune di Corigliano-Rossano – provvedimenti urgenti per esercizi commerciali, scuole e cantieri.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- IL DPCM in data 11 marzo 2020, recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale*”, è l’ennesimo Decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il terzo in soli quattro giorni, finalizzato a ridefinire in senso ancor più restrittivo il quadro delle misure di contenimento imposte dalla possibilità di contagio dal Coronavirus;
- in particolare, il predetto DPCM, in un ragionamento molto articolato, dispone la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, di quelle afferenti i servizi di ristorazione (le eccezioni sono riportate nell’allegato 1 al DPCM) nonché di talune attività inerenti i servizi alla persona (ricomprese analiticamente nell’allegato 2 allo stesso DPCM), garantendo, viceversa, i servizi di pubblica utilità, quali i servizi bancari, quelli finanziari e assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare (comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi);
- gli Allegati 1 e 2 contengono l’elencazione esplicitiva delle attività consentite per quel che concerne il “commercio al dettaglio” e i “servizi alla persona”;
- la ratio delle misure di cui sopra è quella di preservare il territorio nazionale da assembramenti di persone che possano favorire il diffondersi del virus per contagio in un’ottica più radicale rispetto a quella contenuta nei precedenti DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020, ponendo in essere un’operazione di isolamento ancora più massiccia e, correlativamente, esigendo un maggiore sacrificio da parte dei cittadini, condizionati nei comportamenti più ordinari dalla costrizione domiciliare;

ATTESO CHE

- l’ultimo DPCM ha inteso ridurre le eccezioni alla regola della “permanenza generalizzata presso la propria residenza” (#IoRestoACasa) allo stretto necessario per assicurare alle famiglie l’occorrente per fronteggiare le necessità, intese come ciò che risponde a bisogni vitali e non alle pur importanti esigenze voluttuarie dell’ordinario quotidiano;

- quanto sopra induce ad interpretare le elencazioni contenute negli Allegati al DPCM in funzione dell'**essenziale** che si presenta come ineliminabile nella vita di tutti i giorni, inibendo, viceversa, tutto ciò che non rientra in tali canoni di valutazione dei comportamenti;
- senza la radicalità di una tale interpretazione, in vero, non sembra esservi spazio per una sospensione dei comportamenti, eccezionale e straordinaria, e per un efficace riscontro, nel breve e nel medio termine, di un reale isolamento del virus pandemico;
- nella stessa direzione va l'Ordinanza emanata dal Presidente della Regione Calabria in data 14.03.2020;
- l'Amministrazione comunale, allo scopo di perseguire le finalità sopra descritte, ha agevolato la fruizione massiccia di ferie e di congedi da parte del personale ed ha approvato un disciplinare per la concessione del lavoro agile;

VISTI E RICHIAMATI

- l'Ordinanza Sindacale n. 31 del 24/02/2020, emessa ai sensi dell'art. 50, comma 5, D. Lgs. 267/2000, avente ad oggetto "*provvedimenti precauzionali di contenimento della diffusione per l'emergenza sanitaria COVID-19 (Coronavirus)*" con la quale si era già disciplinato il regime di comunicazione obbligatoria da parte dei cittadini rientrati sul territorio comunale che avessero soggiornato o transitato nelle zone individuate dall'all. 1 del DPCM n. 6 del 22.02.2020;
- la disposizione, nella qualità di Autorità sanitaria e di protezione civile, n. 26475 del 06.03.2020, con oggetto "*Adozione misure per contrastare la diffusione del coronavirus alla luce dell'evoluzione epidemiologica – richiesta attivazione pre-triage*" con la quale si disponeva l'attivazione del pre-triage presso i plessi dello Spoke Corigliano-Rossano attraverso il supporto di associazioni di volontariato e protezione civile, col fine di tutelare la funzionalità delle strutture ospedaliere;
- il DPCM del 08/03/2020 recante in oggetto "*Misure urgenti per il contrasto alla diffusione del virus COVID – 19, sull'intero territorio nazionale*";
- l'Ordinanza sindacale n. 47 del 08/03/2020 con oggetto "*Misure cautelari e preventive volte alla prevenzione ed al contenimento del rischio contagio da COVID-19 nel Comune di Corigliano Rossano – Recepimento ordinanza Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 Marzo 2020 ed ulteriori misure di contenimento*";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08/03/2020 recante in oggetto: "*Urgenti misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- il DPCM del 09/03/2020 recante in oggetto "*Misure urgenti per il contrasto alla diffusione del virus COVID – 19, sull'intero territorio nazionale*";
- L'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10/03/2020 recante in oggetto: "*Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*";
- L'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 dell' 11/03/2020 recante in oggetto: "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*";
- il DPCM dell'11/03/2020 recante in oggetto "*Misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*".

- L'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14/03/2020 recante in oggetto: “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale*”;
- l'ordinanza sindacale n. 49 in data 12 marzo 2020, recante in oggetto “*Ulteriori misure straordinarie ed urgenti per il contenimento del contagio da COVID 19 sul territorio del Comune di Corigliano-Rossano*”;
- Il D.L. cd. “#curaItalia” del 16.03.2020, recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia, in corso di pubblicazione;

PRESO ATTO

- della nota prefettizia prot. 0019843 in data 13.03.2020 nella quale si rilevava come non fossero ammessi divieti in contrasto col tenore anche formale dei DPCM e sulla scorta della quale si demandava allo scrivente di effettuare le valutazioni di propria competenza in relazione ad un passaggio dell'ordinanza n. 49 sopra citata;

CONSIDERATO CHE

- alla data odierna sono stati registrati n. 6 (sei) casi positivi da infezione COVID-19 sul territorio comunale e sono state raggiunte da ordinanza di quarantena obbligatoria oltre 110 persone;
- l'imponente diffusione dell'infezione registrata in numerosi territori italiani, correlata all'enorme flusso di rientri da parte di nostri concittadini avvenuto nei giorni scorsi, rendono concreto il pericolo di una diffusione significativa dell'infezione da COVID-19 sul territorio comunale;
- alla data odierna le strutture ospedaliere sul territorio regionale continuano a risultare particolarmente carenti, come testimoniato dalle preoccupazioni espresse ufficialmente da parte dei referenti delle strutture ministeriali nonché delle massime rappresentanze delle istituzioni regionali proprio in relazione alla capacità di gestione dell'emergenza coronavirus;
- in particolare, alla data odierna, le strutture ospedaliere sul territorio regionale dispongono di postazioni di terapia intensiva e di aree adeguate al trattamento ed alla gestione dell'emergenza oggettivamente insufficienti;
- è stato necessario emanare un'ulteriore ordinanza, la n. 50 del 14/03/2020, per inibire il traffico veicolare agli accessi per i lungomare del territorio comunale al fine di scoraggiare e limitare le possibilità di assembramenti e contatti lungo i viali del litorale;
- che è ritenuta utile e coerente, rispetto al DPCM 11/03/2020 (e precedenti) ed alla sua ratio, l'eventuale apertura di esercizi solo al fine di fornire prodotti di prima necessità con particolare riferimento a prodotti per l'igiene personale, col fine di contenere i flussi di persone che si recano contemporaneamente presso gli esercizi della media e grande distribuzione, limitando le possibilità di assembramenti e contatti;

PRESO ATTO

- della richiesta da parte di un dirigente scolastico, effettuata con nota prot. n. 28691 alla luce dell'aggravarsi della situazione epidemiologica sull'intero territorio nazionale e tenuto conto che le lezioni tradizionali sono già sospese con DPCM 08/03/2020, afferente la chiusura degli edifici

scolastici con divieto di accesso ai locali anche per il personale amministrativo, garantendo la gestione da remoto non solo dell'attività didattica da parte dei docenti, ma anche di quella amministrativa attraverso il lavoro agile;

CONSIDERATO

- che in queste ore si è registrata una progressiva e sempre più preoccupante assenza di dispositivi di protezione obbligatori – con particolare riferimento a mascherine di protezione dette tipo ffp2 ed ffp3 - anche per servizi essenziali a tutti i livelli, come per esempio per gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, gli addetti all'igiene pubblica;
- che insistono sul territorio comunale cantieri edili/ambientali/industriali non rientranti tra le attività sospese dal DPCM 11/03/2020 e precedenti, i quali fanno uso quotidiano di dispositivi di protezione a favore di operatori sanitari, impiegati in servizi di pubblica utilità, attualmente in stato di oggettiva difficoltà;

RITENUTO

- quindi necessario precisare e ulteriormente definire i comportamenti in linea con la suddetta ratio interpretativa delle misure di cui al DPCM 11/03/2020 e precedenti, nonché dell'ordinanza n. 49 del 14.04.2020;

RITENUTO INOLTRE

- indifferibile ed urgente l'adozione di ulteriori misure volte ad assicurare la salute pubblica ed in particolare a contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19 ed al reperimento di dispositivi di protezione assolutamente necessari nel territorio di questo comune;

VISTO

- l' art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ed i poteri di ordinanza contingibile ed urgente ivi contemplati;

ORDINA

sull'intero territorio comunale, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, quanto segue:

1. ATTIVITA' DI VENDITA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE.

- a) è concessa la apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, delle attività registrate presso l'Agenzia delle Entrate con codice ATECO 47.75.10 col solo fine della vendita di prodotti per l'igiene personale;
- b) tali attività dovranno assicurare, all'interno del proprio esercizio, un layout che consente l'accessibilità esclusivamente ai prodotti per l'igiene personale e beni di prima necessità;
- c) all'interno degli esercizi commerciali deve essere garantito il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa d'emergenza in vigore, con particolare riferimento al mantenimento della distanza tra tutti gli individui presenti;
- d) sono da intendersi automaticamente escluse dalla concessione di cui al **punto 1 lett. a)** tutte le attività che non sono in grado di garantire le misure stabilite al **punto 1 lett. b) e c)**;

- e) restano in vigore tutte le misure previste nei **punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11** dell'*ordinanza sindacale n. 49 del 14.04.2020* eccetto quelle integrate dalla presente ordinanza, anche in riscontro alla nota prefettizia richiamata in premessa;

2. CHIUSURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CHE UTILIZZANO LAVORO AGILE

- a) la chiusura di tutti gli edifici scolastici degli istituti comprensivi che sono in grado di erogare i servizi amministrativi in forma agile (cd. Smart working) ai sensi dei dettami della normativa d'emergenza in vigore in materia di utilizzo razionato del personale;
- b) gli istituti comprensivi che intendono avvalersi della possibilità di erogare servizi esclusivamente in forma agile di cui al **punto 1 lett. a)** della presente ordinanza devono effettuare comunicazione al Comune di Corigliano-Rossano, ventiquattro (24) ore prima della prevista chiusura degli uffici;
- c) la chiusura di cui al **punto 2 lett. a)** deve intendersi salvo eventuali interventi manutentivi disposti dal Comune di Corigliano-Rossano, per i quali deve essere garantita – se necessaria - la presenza del personale ATA;

3. RIDUZIONE CANTIERI NON INDISPENSABILI

- a) tutte le aziende e gli enti titolari di cantieri che insistono sul territorio comunale di tipo edile/ambientale/industriale, in cui si utilizzano dispositivi di protezione utili a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto, interrompano immediatamente ogni attività;
- b) le aziende e gli enti di cui al **punto 3 lett. a)** forniscano i dispositivi di protezione anti-virali, quali mascherine e tute protettive al Centro Operativo Comunale della Protezione Civile al fine di rifornire prioritariamente gli operatori sanitari e gli impiegati a rischio in servizi di prima necessità;
- c) fanno eccezione alla disposizione di cui al **punto 3 lett. a)** i cantieri finalizzati alla realizzazione di beni e servizi di prima necessità ovvero finalizzati o correlati:
- i. alla realizzazione di strutture e/o servizi sanitari utili a fronteggiare l'emergenza;
 - ii. alla realizzazione e/o gestione di servizi la cui interruzione causerebbe un pericolo per la pubblica incolumità o problemi per l'igiene e salute pubblica;
 - iii. alla produzione e fornitura di beni alimentari.

RICORDA E RIBADISCE

che, ai sensi del DPCM 11/03/2020 e provvedimenti correlati e precedenti, è obbligatorio attenersi alle seguenti disposizioni:

- il transito pedonale è ammesso negli stessi casi eccezionali di quello veicolare e, come tale, richiede l'esibizione dell'autocertificazione che lo giustifichi con riferimento ad una delle tre tipologie contenute nel DPCM dell'8 marzo 2020;
- le autocertificazioni rimandano ad un'opzione, tra quelle consentite, che sarà oggetto di accertamento da parte delle Forze dell'Ordine, per cui le dichiarazioni non veritiere sono fonte di responsabilità penale;

- le “situazioni di necessità” non si prestano ad un’interpretazione soggettiva, ma sono circostanze indifferibili rispondenti ad esigenze primarie del soggetto (e/o dei suoi familiari) coincidenti con gli “accessi” consentiti dal DPCM;
- il divieto di assembramento in relazione sia alle cerimonie civili che a quelle religiose è da intendersi in senso assoluto, senza alcuna concessione; né il clero né i titolari di agenzie di affari (pompe funebri) sono legittimati a derogare al divieto di cui sopra e, in virtù del loro ufficio, non saranno considerati meri spettatori di quanto eventualmente indebitamente accada;
- il commercio al dettaglio deve limitarsi all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, con obbligo per i cittadini di evitare file ed assembramenti presso le casse ed obbligo per gli esercenti di predisporre segnali visibili per garantire distanze di sicurezza, conformi a quelle indicate nei DPCM, e di assicurarsi che vengano rispettate tutte le misure di sicurezza previste dagli stessi;
- le persone che entrano nella regione Calabria provenienti da altre regioni o dall’estero a far data dal 14 marzo 2020 sono poste in quarantena obbligatoria e sono tenute a registrarsi per come indicato nell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020;

DISPONE


- che copia della presente Ordinanza contingibile ed urgente venga comunicata al Prefetto della Provincia di Cosenza; al Comando di Polizia Locale; a tutte le forze dell’ordine presenti su Corigliano-Rossano; a tutti gli uffici comunali coinvolti; al Presidente della Regione Calabria; all’ASP Cosenza; alla Direzione dello Spoke Corigliano-Rossano; ai distretti sanitari;
- che copia della presente venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.

STABILISCE

Che la presente Ordinanza integra la precedente n. 49 del 08/03/2020.

COMUNICA

- che l’inosservanza della presente ordinanza integra la sanzione prevista dall’**art. 650 del codice penale** (*Inosservanza di un provvedimento di un’autorità*) con pena prevista dell’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro, salvo che non si possa configurare una ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo **452 del codice penale** (*Delitti colposi contro la salute pubblica*) con pena prevista della reclusione da 6 mesi fino a 3 anni;
- avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco

Flavio Stasi